



# COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

-----,-----

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del 06/05/2011

Esame sussistenza cause di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale

L'anno duemilaundici, il giorno sei, del mese di maggio, alle ore 20.20 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, in sessione ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

01) QUARTUCCIO	VINCENZO
02) D'AMATO	GIUSEPPE
03) D'AMATO	SALVATORE
04) RIBAUDO	SALVATORE
05) MANCINO	CIRO
06) SCHIMMENTI	NICOLA
07) BATTAGLIA	GIUSEPPE
08) ROCCO	PIETRO
09) PERRONE	PEPPE
10) LO PINTO	FRANCESCO
11) CARDELLA	CIRO
12) SPINELLA MANCUSO	SALVATORE
13) VIVONA	ROSARIO
14) SIGNORELLI	CHIARA
15) PERNICE	VITO

<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
X	
X	
	X
X	
	X
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X
X	
11	4

Assume la presidenza il Signor **Quartuccio Vincenzo**, nella qualità di **Presidente**  
Partecipa il **Segretario Comunale dott. Antonino Macaluso**

Il Presidente introduce il 3° punto all'o.d.g. "Esame esistenza cause di ineleggibilità con la carica di Consigliere Comunale".

Data lettura della proposta n° 32 del 26/04/2011, il Presidente invita a verificare l'esistenza di cause di ineleggibilità alla carica di Consigliere a carico del Consigliere neo insediato, Sig. Pemice Vito, di cui

all'art. 9 della L.R. n° 31/86;

all'art. 18 comma 2 della L.R. n° 36/90;

all'art. 7 della L.R. n° 7/92;

all'art. 2 comma 9 della L.R. n° 26/93;

articoli di cui il Presidente dà lettura.

Constatato che nessuna causa di ineleggibilità è stata accertata d'ufficio e che nessun Consigliere eccepisce alcunché

### **Il Consiglio Comunale**

Vista la proposta n° 32 del 26/04/2011;

Visto l'O.R.EE.LL;

Con votazione unanime e palese proclamata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori

### **DELIBERA**

Il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte del Consigliere Comunale Pernice Vito.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Quartuccio

---

Il Consigliere anziano

F.to D'Amato Giuseppe

---

Il Segretario Comunale

F.to Macaluso

---

Affissa all'albo pretorio il

Defissa il

Il Messo comunale

F.to

---

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

F.to


---

E' copia conforme per uso amministrativo

Li, \_\_\_\_\_

- 6 MAG 2011

Il Segretario Comunale



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

F.to

---

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_.



# COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

-----

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE da sottoporre all'esame del CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 26 Aprile 2011

Proponente: Presidente del Consiglio

Servizio interessato: Affari Istituzionali

Oggetto: Esame esistenza cause di ineleggibilità alla carica di  
Data Consigliere Comunale

### PARERI

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

Li, 22/06/2011

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale vigente si esprime parere favorevole/contrario in ordine alla sola legittimità della proposta.

Li, 27.6.2011

Il Segretario Comunale



Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

TESTO COORDINATO (aggiornato alla legge regionale 3/2002)

... OMISSIS ...

Art. 2

*Requisiti di eleggibilità e di compatibilità*

*alla carica di presidente della provincia*

*(modificato dall'art. 15, comma 5, lett. b), della L.R. 35/97)*

1. Sono eleggibili a presidente di provincia regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per la elezione a consigliere di provincia regionale.

2. Non è eleggibile alla carica di presidente di provincia regionale il presidente di altra provincia (*inciso omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana*). La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa per dimissioni non oltre la data di presentazione della candidatura.

3. La carica di presidente di provincia regionale è incompatibile con la carica di assessore comunale. Ricorrono inoltre le cause di ineleggibilità e di incompatibilità disciplinate per la carica di consigliere della provincia regionale, nonché quelle previste nell'articolo 156, comma 1, n. 4, dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55), approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16. L'incompatibilità deve essere rimossa entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di proclamazione o dal verificarsi delle ipotesi.

4. Nessuno contemporaneamente può presentare la propria candidatura a sindaco ed a presidente di provincia.

5. Il presidente di provincia è immediatamente rieleggibile una sola volta.

6. Non è immediatamente rieleggibile il presidente di provincia che sia stato revocato dalla carica secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

7. (*Comma omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana*).

8. (*Comma omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana*).

9. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, così come modificato ed integrato dalle leggi successive, è sostituito dal seguente:

"2. Il personale che riveste funzioni direttive negli uffici o nelle sezioni circoscrizionali di collocamento non può essere candidato per le elezioni dei consigli comunali e provinciali della Sicilia né essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia né ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale."

Norme per l'applicazione nella Regione Siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere.

TESTO COORDINATO (aggiornato alla legge regionale 30/2000)

... OMISSIS ...

Art. 9

### Ineleggibilità

Non sono eleggibili a consigliere provinciale, comunale e di quartiere:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e i capi di gabinetto dei Ministri, i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o equiparata, i capi di gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri del culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) i membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i membri delle sezioni staccate della Corte dei conti nella Regione Siciliana; altresì, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture, al tribunale amministrativo regionale e alle sue sezioni staccate nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;

7) i dipendenti della provincia e del comune per i rispettivi consigli;

8) \_\_\_\_\_ (2)

9) \_\_\_\_\_ (4)

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della provincia o del comune;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla provincia o dal comune;

12) i consiglieri provinciali, comunali e di quartiere in carica, rispettivamente, in altra provincia, comune o quartiere.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7 e 12 del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. (3)

\_\_\_\_\_ (4)

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169 e successive modifiche.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8 e 9 del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

LEGGE REGIONALE 21 settembre 1990, n. 36

G.U.R.S. 29 settembre 1990, n. 45

Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e delle leggi regionali 23 gennaio 1957, n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52 e 5 marzo 1979, n. 18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro. Norme integrative dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente attività di utilità collettiva in favore dei giovani.

TESTO COORDINATO (aggiornato alla legge regionale 9/2002)

... OMISSIS ...

Art 18

### *Disposizioni sul personale*

*(modificato dall'art. 4 della L.R. 7/92*

*e dall'art. 2, comma 9, della L.R. 26/93)*

1. Il personale del ruolo dei servizi informatici è utilizzato presso gli uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, per lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione automatizzata dei servizi dell'impiego, con provvedimento dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il Consiglio di direzione.

2. Il personale che riveste funzioni direttive negli uffici o nelle sezioni circoscrizionali di collocamento non può essere candidato per le elezioni dei consigli comunali e provinciali della Sicilia nè essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia nè ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale.